Università Commerciale Luigi Bocconi

STATUTO

Emanato con Decreto Rettorale n. 44
dell’8 maggio 2012 e successivamente
modificato con Decreto Rettorale n.137
del 26 novembre 2013 ec on Decreto
Rettorale n. 117 del 29 novembre 2016

Issued with Rectoral Decree no. 44 of 8
May 2012 and subsequently modified with
Rectoral Decree no.137 of 26 November
2013 and with Rectoral Decree no.117 of 29
November 2016

Please note: this Statute was originally written in Italian and
has been translated into English for easy reference only. The
Italian version will be considered definitive for any questions
of interpretation.
INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Origine, istituzione e fonti normative 7
Art. 2 – Finalità e attività 8
Art. 3 – Patrimonio e mezzi finanziari 10

CAPO II ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
Art. 4 – Organi centrali di governo dell’Università – Individuazione 11
Art. 5 – Consiglio di amministrazione – Composizione 11
Art. 6 – Consiglio di amministrazione – Funzionamento 12
Art. 7 – Consiglio di amministrazione – Competenze 13
Art. 8 – Comitato Esecutivo 16
Art. 9 – Presidente 17
Art. 10 – Vice Presidente 17
Art. 11 – Consigliere Delegato 18
Art. 12 – Rettore 18
Art. 13 – Consiglio Accademico – Composizione, competenze e funzionamento 20

CAPO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’“UNIVERSITÀ”
Art. 14 – Organi e strutture didattiche e di ricerca, strutture di servizio e amministrative 23
Art. 15 – Collegio dei docenti – Composizione 24
Art. 16 – Collegio dei Docenti – Competenze 25
Art. 17 – Le Scuole 25
Art. 18 – Organi delle Scuole 26
Art. 19 – Direttori delle Scuole 27
Art. 20 – Consiglio di Scuola 27

ITEM I GENERAL PROVISIONS
Article 1 – Origin, Establishment and Regulations 7
Article 2 – Purpose and Activities 8
Article 3 – Assets and Financial Resources 10

ITEM II CENTRAL GOVERNING BODIES
Article 4 – Central Governing Bodies of the “University” – Identification 11
Article 5 – University Board – Composition 11
Article 6 – University Board – Functioning 12
Article 7 – University Board – Responsibilities 13
Article 8 – Executive Committee 16
Article 9 – President 17
Article 10 – Vice President 17
Article 11 – Managing Director 17
Article 12 – Rector 18
Article 13 – Academic Council – Composition, Responsibilities and Functioning 20

ITEM III STRUCTURE AND ORGANIZATION OF THE “UNIVERSITY”
Article 14 – Teaching and Research Bodies and Structures, Service and Administrative Structures 23
Article 15 – Faculty Council – Composition 24
Article 16 – Faculty Council – Responsibilities 25
Article 17 – The Schools 26
Article 18 – Structure of the Schools 27
Article 19 – Deans of the Schools 27
Article 20 – School Councils 27
Art. 21 – Comitati di Corso di studio 28
Art. 22 – Direttori dei Corsi di studio 28
Art. 23 – La Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi 28
Art. 24 – Organi della Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi 29
Art. 25 – Dipartimenti 29
Art. 26 – Centri di Ricerca 30
Art. 27 – Strutture di servizio – La Biblioteca 31
Art. 28 – Strutture amministrative 31

CAPO IV ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA
Art. 29 – Organi consultivi e di verifica – Individuazione 33
Art. 30 – Consiglio degli studenti 33
Art. 31 – Nucleo di Valutazione di Ateneo 34
Art. 32 – Collegio dei Revisori dei conti 34
Art. 33 – Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty) 35

CAPO V PROFESSORI, RICERCATORI, DOCENTI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Art. 34 – Attività didattica e attività di ricerca 36
Art. 35 – Professori e Ricercatori di ruolo: nomina, organico e trattamento economico e giuridico 36
Art. 36 – Professori, Docenti e Ricercatori a contratto 37
Art. 37 – Collegio di Disciplina dei docenti 37
Art. 38 – Personale tecnico-amministrativo 38

ITEM IV CONSULTATIVE AND EVALUATING BODIES
Article 29 – Consultative and Evaluating Bodies – Identification 33
Article 30 – Students’ Representative Council 33
Article 31 – University Evaluation Unit 34
Article 32 – Board of Statutory Auditors 34
Article 33 – Committee for Faculty Development (Faculty Committee) 35

ITEM V TENURED AND NON-TENURED FACULTY, NON-ACADEMIC STAFF
Article 34 – Teaching and Research 36
Article 35 – Tenured Professors and Researchers: Appointment, Staffing Levels, and Remuneration and Contractual Arrangements 36
Article 36 – Non-Tenured Faculty 37
Article 37 – University Disciplinary Committee 37
Article 38 – Non-Academic Staff 38

ITEM VI STUDENTS
Article 39 – Admissions 39
Article 40 – Orientation and Tutoring Activities 39
CAPO VI STUDENTI
Art. 39 – Ammissione 39
Art. 40 – Attività di orientamento e tutorato 39
Art. 41 – Diritto allo studio e servizi 39
Art. 42 – Attività sportive e comitato per lo sport universitario 40
Art. 43 – Collaborazione degli studenti alle attività dell’”Università” 40

CAPO VII NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 44 – Disposizioni applicabili in via transitoria 42
Art. 45 – Devoluzione del patrimonio 42
Art. 46 – Entrata in vigore 42

Article 41 – The Right to Study and Services 39
Article 42 – Sport and the University Sport Committee 40
Article 43 – Employment of Students in “University” Activities 40

ITEM VII COMMON, TEMPORARY AND FINAL REGULATIONS
Article 44 – Temporary Provisions 42
Article 45 – Allocation of Assets 42
Article 46 – Coming into Effect 42
ART. 1 – ORIGINE, ISTITUZIONE E FONTI NORMATIVE

1.1 La libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (di seguito denominata “Università”), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con R.D. 29 settembre 1902, è una Università legalmente riconosciuta, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall’Art. 33 della Costituzione e a norma dell’Art. 1 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 esucose modifiede ed integrazioni.

L’“Università” non ha fini di lucro. Essa è finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall’attività svolta ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Università, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

1.2 Sono fonti normative specifiche dell’“Università”:
– le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull’istruzione

ARTICLE 1 – ORIGIN, ESTABLISHMENT AND REGULATIONS

1.1 The Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Milan (hereinafter the “University”) was established by Ferdinando Bocconi, and its Statute was approved by the Royal Decree (R.D.) of 29 September 1902. It is an accredited university with legal status and teaching, research, administrative, organizational and disciplinary independence ensured by Article 33 of the Constitution and pursuant to Article 1 of the Consolidated Law on Higher Education approved with R.D. no. 1592 of 31 August 1933 and subsequent amendments.

The “University” is non-profit. It is mainly financed through income from its activity and it is managed by a University Board whose members are nominated mainly by private institutions. It is forbidden, for as long as the University shall exist, to distribute, directly or indirectly, any profits, unspent management funding, reserves or capital to the benefit of administrators, partners, investors, employees or collaborators unless such distribution and beneficiary are required by law. Any and all profits and unspent funding shall be mandatorily reinvested exclusively for the development of University activities in pursuit of its institutional aim of social solidarity.

1.2 The sources for the “University’s” regulations are:
– The Constitution and law on higher education in private universities that are authorized to confer degrees;
superiore riguardanti le Università non
statali autorizzate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale;
– il presente Statuto;
– i regolamenti richiamati nello Statuto
e quelli riguardanti ulteriori specifiche
materie, approvati dal Consiglio di
Amministrazione.

ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 Secondo il programma del suo Fondatore,
l’“Università” è stata istituita con lo scopo
di operare nella formazione, qualificazione
e diffusione della cultura, adeguando
continuamente il proprio intervento alle
mutevoli condizioni del sistema sociale ed
economico, anche con riferimento alla sua
internazionalizzazione.

2.2 L’“Università” assicura la libertà di
ricerca e di insegnamento garantita dalla
Costituzione.

2.3 L’“Università” opera in assenza di
ogni forma di discriminazione, diretta
e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza,
all’origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua.

2.4 Professori, Ricercatori, Docenti, personale
tecnico-amministrativo e studenti,
quali componenti dell’“Università”,
contribuiscono, nell’ambito delle
disriminazione, diretta
e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza,
all’origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua.

2.5 L’“Università” cura l’istruzione universitaria
tutti i livelli degli ordinamenti didattici
previsti per legge, opera nel campo della
formazione culturale e professionale,
attraverso scuole di specializzazione, corsi
di perfezionamento, di aggiornamento
e di cultura, seminari, nonché attraverso
– This Statute;
– Regulations referred to, approved by
the University Board.

ARTICLE 2 – PURPOSE AND ACTIVITIES

2.1 According to its Founder’s program, the
“University” was established to operate
in the areas of education, training and
the dissemination of culture, constantly
adjusting to the changing conditions of
the social and economic system, including
the area of internationalization.

2.2 The “University” ensures freedom in
research and teaching as guaranteed by
the Constitution.

2.3 The “University” does not engage in any
direct or indirect discrimination
regarding gender, age, sexual orientation,
race, ethnic origins, disability, religion or
language.

2.4 As members of the “University”,
Professors, Researchers, University faculty,
non-academic staff and students all
contribute to achieving the University’s
goals within their own areas of operation.

2.5 The “University” covers university
education at all levels of the teaching
systems as provided for by law; it works
in the field of cultural and vocational
education, through specialist schools,
specialization, refresher and cultural
courses and seminars, as well as through
activities preliminary to higher education
and to working professionally. It also
trains and updates its own personnel and
can undertake publishing initiatives and
support entrepreneurship among students
and/or graduates of the “University”.
attività propedeutiche all’insegnamento superiore e all’esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l’aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno all’imprenditorialità degli studenti e/o laureati e diplomati dell’“Università”.

2.6 L’“Università” può conferire i seguenti titoli:
– Diploma di laurea (DL);
– Laurea (L);
– Laurea Specialistica (LS) e Laurea Magistrale (LM);
– Diploma di specializzazione (DS);
– Dottorato di ricerca (DR).

L’“Università” rilascia altresì, ai sensi dell’Art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, il Master Universitario di primo e secondo livello. L’“Università” può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate. L’“Università” fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica e organizzativa.

2.7 In reaching its objectives, the “University” maintains relationships with public and private organizations. It may enter into contracts and agreements for teaching and research, professional consulting and services to third parties. It may set up, participate in, and/or control corporations, and establish interdepartmental and interuniversity centers and services and work with others in the field of research, education and culture. It may also promote, and participate in, consortia with other universities and organizations and public and private bodies.

2.8 L’“Università” mantiene rapporti con i
propri laureati e partecipanti ai programmi formativi attraverso una o più Associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università stessa.

ART. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

3.1 L’“Università” utilizza per le attività istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo.

3.2 I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attività dell’“Università” sono costituiti da:
a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi e del patrimonio dell’“Università”;
b) il sostegno dell’Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione Amici della Bocconi –, di seguito denominato “Istituto Javotte Bocconi”, riconosciuto con D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;
c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
d) altri proventi delle attività istituzionali;
e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

ARTICLE 3 – ASSETS AND FINANCIAL RESOURCES

3.1 The “University” makes use of its own assets or any other assets it has available for institutional activities.

3.2 The financial resources to achieve and develop the “University’s” objectives and activities are made up of:
a) proceeds from the bequest of the founder F. Bocconi and from the “University’s” assets;
b) support from the Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Amici della Bocconi Association – hereinafter “Istituto Javotte Bocconi”, recognized with Presidential Decree no. 1395 of 9 November 1955;
c) income from student tuition and fees;
d) other income from “University” activities;
e) allocations and funds granted for any reason whatsoever by public authorities, companies and private individuals interested in assisting the “University” in achieving its objectives.
CAPO II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

ART. 4 – ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL’UNIVERSITÀ – INDIVIDUAZIONE

4.1
Sono organi centrali dell’”Università“:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Esecutivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Consigliere Delegato;
– il Rettore;
– il Consiglio Accademico.

ART. 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

5.1
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell’”Università“.

5.2
Esso si compone di 19 membri, e precisamente:

a) di persona nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’ “Istituto Javotte Bocconi” per le funzioni di Presidente;
b) del Rettore pro-tempore;
c) di un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
d) di un rappresentante della Regione Lombardia;
e) di un rappresentante della Provincia di Milano;
f) di un rappresentante del Comune di Milano;
g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

ITEM II
CENTRAL GOVERNING BODIES

ARTICLE 4 – CENTRAL GOVERNING BODIES OF THE “UNIVERSITY” – IDENTIFICATION

4.1
The following are central bodies of the “University“:
– the University Board;
– the Executive Committee;
– the President;
– the Vice President;
– the Managing Director;
– the Rector;
– the Academic Council.

ARTICLE 5 – UNIVERSITY BOARD – COMPOSITION

5.1
The University Board shall be the administrative and economic, and assets management body of the “University”.

5.2
It shall be made up of 19 members, comprising:

a) a person appointed by the Board of Directors of “Istituto Javotte Bocconi” as President;
b) the Rector pro-tempore;
c) a representative of the Ministry of Education, Universities and Research;
d) a representative of the Lombardy Region;
e) a representative of the Province of Milan;
f) a representative of Milan City Council;
g) a representative of Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Lombardy Provinces Savings Bank);
h) di tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Milano;

i) di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’ “Istituto Javotte Bocconi”, avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell’“Università”.

5.3 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

5.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

5.5 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

ART. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONAMENTO

6.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a 11.

6.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6.3 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo la diversa maggioranza prevista per
le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Presidente può consentire l’intervento alla riunione mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei Consiglieri di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonché la contestualità dell’esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6.5 È ammessa la possibilità del voto per corrispondenza, espresso con le modalità disciplinate in apposita delibera del Consiglio.

6.6 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, il Segretario e, con l’approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
   a) determinare l’indirizzo generale di sviluppo dell’”Università” e deliberare i relativi programmi;
   b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all’ordinamento

Statute shall require a majority vote of all members of the University Board.

6.4 The President may allow participation in meetings through audio or audiovisual means, ensuring that it is possible for each of the members to speak and to express their opinion and vote, and that the matters are discussed and resolutions voted on at the same time. In this case, the meeting shall be considered as taking place where the President is located.

6.5 Voting may occur by correspondence, in the express terms and conditions laid down in the relevant Board resolution.

6.6 The Director General, the Secretary and, with the approval of the Board, those persons proposed by the President from time to time, may attend Board meetings, without voting rights.

ARTICLE 7 – UNIVERSITY BOARD – RESPONSIBILITIES

7.1 The University Board shall have the broadest powers of ordinary and extraordinary administration.

7.2 The responsibilities of the University Board shall be:
   a) to establish the general direction for development of the “University” and decide its programs;
   b) to decide the Statute and any amendments thereto; to make decisions on matters relating to the teaching system, as proposed by the Academic Council after its consultation with the Faculty Council;
   c) to decide the General University Rules as proposed by the Academic Council;
   d) to decide the University administration, finance and accounting regulations;
didattico, delibera su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti;

c) deliberare il Regolamento Generale di Ateneo su proposta del Consiglio Accademico;

d) deliberare il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

7.3

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell’”Università”;

c) nominare il Rettore;

d) deliberare l’istituzione e l’attivazione delle strutture didattiche, delle Scuole e dei relativi corsi di studio; in particolare l’istituzione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, ad iniziativa del Collegio dei Docenti. L’attivazione dei corsi di studio è deliberata annualmente su proposta del Consiglio Accademico;

e) nominare su proposta del Rettore, il Direttore della SDA Bocconi nonché, ove richiesto dai rispettivi regolamenti, i preposti ai Centri di Servizio;

f) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio Accademico, e valutata l’adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti;

i) deliberare la nomina del Direttore Generale;

j) deliberare l’assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi.

e) to approve other regulations that this Statute does not attribute to other bodies.

7.3

The specific duties of the University Board shall be:

a) to decide the structure of the Executive Committee, setting the number of members and which responsibilities to delegate to it, and appointing members not by right;

b) to approve the “University’s” financial statements and budget;

c) to appoint the Rector;

d) to decide the establishment and opening of teaching structures, Schools and the related study programs; specifically, setting up of study programs is decided by the University Board by proposal of the Academic Council, on the initiative of the Faculty Council. The activation of study programs shall be decided annually by proposal of the Academic Council;

e) to appoint, on the Rector’s proposal, the Dean of SDA Bocconi, and, where required by the respective regulations, the heads of service centers;

f) to decide the terms and conditions for student admission as proposed by the Academic Council, and after assessing the adequacy of the research, teaching and logistical facilities;

g) to decide the staffing levels for faculty and research staff;

h) to decide student tuition and fees;

i) to decide the appointment of the Director General;

j) to decide to employ and appoint other senior managers.

7.4

The University Board shall also decide:

a) the vacant positions to be filled by tenured Professors, as proposed by the Academic Council, and the appointment of tenured Professors as proposed by the Faculty Council;

b) the courses to be offered in each academic year and to the teaching
7.4
Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

a) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine ai posti vacanti in organico da coprire con Professori di ruolo e su proposta del Collegio dei Docenti, in ordine alle nomine dei Professori di ruolo;

b) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell’attività didattica, a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri Docenti con incarichi istituzionali, nonché all’adozione dei provvedimenti disciplinari sui docenti dell’”Università” su proposta del Collegio di Disciplina;

d) in ordine alle risorse da destinare sia a borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, sia a contratti a termine di cui al successivo Art. 36.2, nonché ai criteri ed alle modalità di selezione dei beneficiari delle borse e dei titolari dei contratti medesimi

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonché all’adozione dei provvedimenti disciplinari;

f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo;

g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

h) all’accettazione di donazioni, eredità e legati;

i) all’assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

j) all’affidamento a società di gestione e Istituti di credito dell’amministrazione del patrimonio finanziario;

k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

positions and contracts to be offered to Professors and Researchers from other universities, as well as to highly qualified research and professional persons, as proposed by the Academic Council;

c) the remuneration of faculty, the allowance for the position of Rector and of other faculty with institutional positions, as well as the adoption of disciplinary provisions for “University” faculty members, as proposed by the University Disciplinary Committee;

d) the resources to be allocated both to scholarships and fellowships to students and graduates, and to fixed-term contracts pursuant to Article 36.2 below, as well as the criteria and selection methods for scholarship and contract holders;

e) determination of the administrative staff, in relation to hiring and the measures concerning remuneration and contract, as well as the adoption of disciplinary measures;

f) the drawing up of employment contracts for administrative staff;

g) disputes and associated settlements;

h) the acceptance of donations, bequests and legacies;

i) on acquiring and transferring financial holdings;

j) the appointment of management companies and credit institutions with the administration of the financial assets;

k) all other matters of ordinary and extraordinary administration not attributed to other bodies foreseen by this Statute.

ARTICLE 8 – EXECUTIVE COMMITTEE

8.1
Where there is an Executive Committee, it shall be made up of from five to seven members, including by right:

– the President of the University Board;
– the Vice President, if appointed;
– the Rector;
– the Managing Director.
ART. 8 – COMITATO ESECUTIVO

8.1 Il Comitato Esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto:
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Rettore;
- il Consigliere Delegato.

I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8.2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o – in sua assenza – dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Delegato. La funzione di segretario del Comitato Esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le previsioni del precedente Art. 6 comma 4 e comma 5. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

8.4 In caso d’urgenza il Comitato Esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICLE 9 – PRESIDENT

9.1 The President of the University Board shall convene and chair the meetings of the Board and of the Executive Committee, where formed.

9.2 The President shall:
   a) ensure that the statutory purposes are fulfilled;
   b) be the legal representative of the “University”;
   c) ensure that University Board and Executive Committee decisions are
ART. 9 – PRESIDENTE

9.1
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.

9.2
Il Presidente in particolare:

a) provvede a garantire l’adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell’“Università”;

c) assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;

e) nell’eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l’adozione al Consigliere Delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima successiva adunanza.

ART. 10 – VICE PRESIDENTE

10.1
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 11 – CONSIGLIERE DELEGATO

11.1
Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio
interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2
Il Consigliere Delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

ART. 12 – RETTORE

12.1
Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori ordinari dell’“Università”, dura in carica due anni e può essere confermato.

12.2
Il Rettore:

a) rappresenta l’“Università” nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l’osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l’ordinamento universitario; vigilà sull’espletamento dell’attività didattica e scientifica;

c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

d) convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

e) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;

f) nomina i Direttori delle Scuole e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore della SDA Bocconi;

g) nomina:
– i Direttori di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di Amministrazione;

of the “University”, shall remain in the position for two years and may be reappointed.

12.2
The Rector shall:

a) represent the “University” at academic and cultural events and in conferring academic qualifications;

b) ensure compliance with the laws in matters within the Rector’s responsibility and with the regulations concerning the university system; oversee the execution of the teaching and research activities;

c) by right, for the duration of his or her term of office, be a member of the University Board and of the Executive Committee where so constituted;

d) convene and chair the Academic Council and ensure its work is coordinated with that of the University Board;

e) convene and chair the Faculty Council;

f) appoint School Deans and propose nominees to Dean of SDA Bocconi to the University Board;

g) appoint:
– the Heads of Departments, proposed by the Department Councils and after informing the University Board;
– the Research Center Directors, proposed by the Dean for Research, if appointed, and after consultation with the relevant Head or Heads of Department;

h) ensure that University Board decisions relating to teaching and research matters are implemented;

i) formulate proposals and report on the “University” teaching and research work to the University Board;

j) establish general organizational directives to ensure the efficiency of the teaching and research structures;

k) have disciplinary responsibility over the teaching and research staff and the students, making use of the University Disciplinary Committee for disciplinary measures regarding “University” Faculty;
– i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Proreettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento;

h) assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

i) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica dell’“Università”;

j) fissa direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

k) esercita l’attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti avvalendosi del Collegio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell’“Università”;

l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Collegio dei Docenti e del Consiglio Accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell’“Università”.

12.3
Il Rettore può conferire ad uno o più Professori l’incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell’“Università” rientranti nelle sue competenze e può conferire ad alcuni di essi, che siano Professori di prima fascia, la qualifica di Pro-Rettore.

12.4
Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro Professore di prima fascia dell’“Università” nell’espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.5
l) where necessary and urgent, act on matters that are the responsibility of the Faculty Council and the Academic Council and, with regard only to teaching and research issues, the University Board, subject to ratification at its first subsequent session;

m) perform all other functions that are conferred by the law, by this Statute and by the regulations of the “University”.

ARTICLE 13 – ACADEMIC COUNCIL – COMPOSITION, RESPONSIBILITIES AND FUNCTIONING

13.1
The Academic Council shall comprise the Rector who shall chair it; Deans or Delegate Rectors, if appointed; the Deans of the Schools; and the Heads of Department. The Managing Director and the Director General of the University shall attend the Academic Council sessions without voting rights. In the event of the absence or incapacity of the Rector, the Academic Council shall be chaired by the Dean with the greatest academic seniority.
Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

**ART. 13 – CONSIGLIO ACCADEMICO – COMPOSIZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO**

13.1 Il Consiglio Accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai Prorettori o Delegati Rettorali, se nominati, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento.

Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale dell’“Università”. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio Accademico è presieduto dal Prorettore con maggiore anzianità nel ruolo accademico.

13.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio Accademico, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti in Collegio dei Docenti, indicati dai rappresentanti stessi. Essi non entran nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e della deliberazione.

13.3 Il Consiglio Accademico svolge, agendo d’intesa con il Rettore e nell’ambito delle competenze a questi conferite dall’Art. 12, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell’“Università”.

Il Consiglio Accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare compete al Consiglio Accademico:

a) assicurare il coordinamento tra le Scuole, tra i Centri di Ricerca e tra queste strutture ed i Dipartimenti;

13.2 Limited to topics of pre-eminent interest to students, three of the student representatives on the Faculty Council, nominated by those representatives, may attend meetings of the Academic Council, with the right to speak and make proposals. They shall not count toward the quorum nor vote on resolutions.

13.3 Working with the Rector and within the powers granted to the Rector in Article 12, the Academic Council shall perform strategic, coordination and control functions in the academic sector of the "University".

The Academic Council works on the basis of the purposes and directions as established by the University Board.

The specific responsibilities of Academic Council shall include:

a) to ensure coordination of Schools, Research Centers and coordinate these with the Departments, examine and on education, research and human resources management issues that jointly concern the various Schools, Departments and Research Centers;

b) to approve, for issues within its jurisdiction and matters of academic interest, the multi-year plans and annual programs of the Schools and the Departments for submission to the University Board;

c) to formulate proposals and express opinions to the University Board on the "University’s" development programs;

d) to appoint, as proposed by the Dean of the School, and in consultation with the relevant study program Committees, the Directors of study programs connected to the School;

e) to propose the terms and conditions for admission of students to the "University" to the University Board;

f) to decide the University Teaching Regulations and changes thereto, subject to final approval of the University Board, as well as the annual activation of study programs and
esaminando e deliberando sugli aspetti relativi alla didattica, alla ricerca e alla gestione delle risorse umane che investono congiuntamente le diverse Scuole, i Dipartimenti, i Centri di Ricerca;

b) approvare – per quanto di competenza e con riguardo alle materie di interesse accademico – i piani pluriennali e i programmi annuali di attività delle Scuole e dei Dipartimenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell’“Università”;

d) nominare, su proposta del Direttore della Scuola, sentiti i relativi Comitati di corso di studio, i Direttori di corsi di studio che afferiscono alla Scuola;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di ammissione degli studenti ai corsi dell’“Università”;

f) deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all’approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, nonché l’attivazione annuale dei corsi di studio e l’eventuale disattivazione di strutture didattiche o di ricerca;

g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovraintendere all’organizzazione delle attività didattiche;

h) stabilire gli indirizzi dell’attività di ricerca;

i) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti vacanti nell’organico dell’“Università” da coprire con professori di ruolo;

j) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;

k) coordinare e verificare l’assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;

l) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi possibile deactivation of teaching structures or research;

g) to complete periodic evaluations of educational programs and academic achievement, as well as supervise the organization of teaching activities;

h) to establish topics for research activities;

i) to make proposals to the University Board regarding vacant positions in the “University” staff to be filled with tenured Professors;

j) to adopt provisions regarding the legal status of faculty members, with the exception of appointments or calls for tenured positions;

k) to coordinate and verify the performance of teaching and research commitments of the tenured faculty body;

l) to adopt disciplinary measures for students above and beyond a written warning;

m) without prejudice to the responsibilities of the University Board, to decide on all other issues pertaining to teaching or academic matters, as well as the legal status of faculty members when it is not expressly assigned to the responsibility of other teaching and research bodies or structures established by this Statute.

13.4

Insofar as they are compatible, the provisions of Article 6 above shall apply to the functioning of the Academic Council.
della censura;

m) fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, deliberare su ogni altra questione inerente materie didattiche o scientifiche, nonché lo stato giuridico dei docenti quando non sia espressamente attribuita alla competenza di altri organi o strutture, didattiche e di ricerca, previsti dal presente Statuto.

13.4
Al funzionamento del Consiglio Accademico si applicano le previsioni del precedente Art. 6, in quanto compatibili.
CAPO III
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’”UNIVERSITÀ”

ART. 14 – ORGANI E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE

14.1
L’Università Bocconi svolge la propria attività attraverso la coordinata azione degli organi e delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate.

14.2
Appartengono agli organi accademici ed alle strutture didattiche e di ricerca:
– il Collegio dei Docenti;
– le Scuole;
– le Scuole di specializzazione;
– i Dipartimenti;
– i Centri e gli Organismi di ricerca;
– le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure definite in Regolamento Generale di Ateneo.

Le Scuole, con i relativi corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale di afferenza, sono individuate nell’allegata tabella A. Tale tabella può essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

14.3
Appartengono alle strutture di servizio:
– la Biblioteca;
– le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

ITEM III
STRUCTURE AND ORGANIZATION OF THE “UNIVERSITY”

ARTICLE 14 – TEACHING AND RESEARCH BODIES AND STRUCTURES, SERVICE AND ADMINISTRATIVE STRUCTURES

14.1
Bocconi University operates through the coordinated action of the teaching and research bodies and structures and the service and administrative structures as indicated below.

14.2
The following are teaching and research bodies and structures:
– the Faculty Council;
– the Schools;
– the Professional Specialist Schools (Scuole di specializzazione);
– the Departments;
– the Research Centers and Organizations;
– the other structures established and governed by the University Board, according to the procedures set out in the General University Rules.

The Schools, with the Bachelor of Science, Master of Science and Integrated Master of Arts degrees they respectively confer, are identified in the attached Table A. This table may be amended by resolution of the University Board.

14.3
The following are service facilities:
– the Library;
– the other facilities identified and governed by the University Board for the purpose of upporting and supplementing teaching, education, and research.
14.4
Appartengono alle strutture amministrative:
– la Direzione Generale;
– le strutture amministrative e funzionali individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – COLLEGIO DEI DOCENTI – COMPOSIZIONE

15.1
Il Collegio dei Docenti si compone: del Rettore, che lo presiede; dei Professori e Ricercatori di ruolo; dei Full, Associate ed Assistant Professor; di una rappresentanza dei Lecturer in numero di tre.

15.2
Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Collegio dei Docenti, con diritto di parola e di proposta, cinque rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea di primo e di secondo livello, un rappresentante degli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

15.3
Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono esercitate dal meno anziano di carica tra i Professori ordinari o straordinari dell’“Università”.

15.4
Le modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti sono stabilite da apposito regolamento. Il Regolamento Generale di Ateneo individua i quorum costitutivi e deliberativi per le materie di competenza, specificando le categorie di docenti con diritto di voto. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di ingresso nella prima fascia, la composizione del Collegio dei Docenti è limitata ai soli Professori di prima fascia di ruolo e a

ARTICLE 15 – FACULTY COUNCIL – COMPOSITION

15.1
The Faculty Council shall be composed of: the Rector, who shall chair it; tenured Professors and Researchers; Full, Associate and Assistant Professors; and three representatives of the Lecturers.

15.2
Limited to topics of primary interest to students, five student representatives from BSc, MSc and IMA programs and one student representative from PhD programs, elected on the basis of specific regulations, shall attend assemblies of the Faculty Council, with the right to speak and make proposals. They shall not be counted toward the quorum required for validating meetings and decisions.

15.3
The least senior Full or “straordinario” Professor position of the “University” shall act as secretary for the Faculty Council.

15.4
The functioning of the Faculty Council is established by the relevant regulations. The General University Rules specify the quorum for the valid meetings and decisions on topics under its responsibility, specifying the categories of faculty members with the right to vote. For decisions regarding procedures to attain a Full Professor position, the composition of the Faculty Council is limited to only first level tenured and permanent Professors. For decisions regarding procedures to attain an Associate Professor position, the composition of the Faculty Council is
tempo indeterminato. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di accesso alla seconda fascia, la composizione del Collegio dei Docenti è limitata ai soli Professori di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo indeterminato.

**ART. 16 – COLLEGIO DEI DOCENTI – COMPETENZE**

**16.1**
Il Collegio dei Docenti è organo di discussione dei temi più rilevanti della vita accademica. In particolare, in tale sede, si svolgono la comunicazione sistematica delle novità della vita universitaria, la proposta delle chiamate di ruolo, la istituzione di nuovi prodotti formativi, la istituzione di nuove strutture, come meglio specificato nel successivo Art. 16.2.

**16.2**
In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione:
   - l’istituzione di nuovi programmi formativi, su proposta dei Consigli di Scuola e previo parere favorevole del Consiglio Accademico;
   - l’ingresso nella prima e seconda fascia dei Professori di ruolo e a tempo indeterminato;
   - i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante dei Professori e Ricercatori di ruolo;

b) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.

**ART. 17 – LE SCUOLE**

**17.1**
Le Scuole, nell’ambito dell’“Università”, sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in limited to first and second level tenured and permanent Professors.

**ARTICLE 16 – FACULTY COUNCIL – RESPONSABILITIES**

**16.1**
The Faculty Council is the body which discusses the most important issues of academic life. In particular, regular communications of changes in university life, proposals for calls to tenured positions, the establishment of new educational products and the establishment of new structures shall take place in that body, as specified in Article 16.2.

**16.2**
In particular, the following responsibilities are assigned to it:

a) propose the following to the University Board:
   - the establishment of new educational programs, as proposed by the School Councils and subject to the approval of the Academic Council;
   - the entrance of tenured and permanent Professors into Full and Associate professorships;
   - evaluation criteria for the recruitment, career development and the incentives system of tenured Professors and Researchers;

b) voice opinions to the University Board on proposals to establish new Research Centers or other research and teaching structures.

**ARTICLE 17 – THE SCHOOLS**

**17.1**
The Schools within the “University” are the structures that carry out teaching, which is organized into study programs, including those which confer qualifications pursuant to Article 2 above.
corsi di studio, tra i quali quelli finalizzati al rilascio dei titoli di cui al precedente Art. 2.

17.2
Alle Scuole competono le decisioni in merito all’organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all’Art. 3 del decreto ministeriale n. 270/04: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonché per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.

17.3
Le Scuole sono poste sotto la responsabilità di un Direttore. Le Scuole operano con il coordinamento del Consiglio Accademico.

17.4
Le Scuole operano con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

17.5

ART. 18 – ORGANI DELLE SCUOLE

18.1
Sono organi delle Scuole:
– il Direttore della Scuola, altresì denominato Dean;
– il Consiglio di Scuola;
– i Comitati ed i Direttori dei Corsi di studio, che afferiscono alla Scuola.

ARTICLE 18 – STRUCTURE OF THE SCHOOLS

18.1
The Schools shall formally comprise:
– the Dean;
– the School Council;
– the Study Program Directors and Committees of each School.

ARTICLE 19 – DEANS OF THE SCHOOLS

19.1
The Deans of the Schools are nominated
**ART. 19 – DIRETTORI DELLE SCUOLE**

19.1 I Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.

**ART. 20 – CONSIGLIO DI SCUOLA**

20.1 Il Consiglio di Scuola si compone del Direttore della Scuola che lo presiede e dei Direttori dei Corsi che afferiscono alla Scuola.

20.2 Al Consiglio di Scuola spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

20.3 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

   a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sulla gestione e organizzazione delle attività formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola;

   b) approvare il Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono alla scuola. Il Regolamento didattico dei corsi di studio, adottato in conformità con l’ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio;

   c) svolgere funzioni propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio Accademico.

20.4 Nel caso in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di studio, le funzioni del Consiglio di Scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di Corso di studio.

by the Rector. The duration of the position and the possibilities of confirmation are defined in the General University Rules. The responsibilities are defined in the University Teaching Regulations.

**ARTICLE 20 – SCHOOL COUNCILS**

20.1 The School Council shall be composed of the Dean of the School, who shall chair it, and the Directors of the relevant Study Programs.

20.2 The School Council shall have the responsibilities set out in this Statute and in the University Teaching Regulations.

20.3 It shall have the following specific responsibilities:

   a) to decide, within the limits established by the laws, regulations and this Statute, the management and organization of the teaching of the School’s study programs;

   b) to approve the Teaching Regulations of the School’s study programs. The Teaching Regulations of the study programs, adopted in compliance with the education system, specify the organizational aspects of the study programs;

   c) to be constructive and informative in relation to the Academic Council.

20.4 Where the School has fewer than three study programs, the School Council functions shall be performed jointly by the Study Program Committees.

**ARTICLE 21 – STUDY PROGRAM COMMITTEES**

21.1 In the Study Programs where qualifications are issued pursuant to Article 2.5 above,
ART. 21 – COMITATI DI CORSO DI STUDIO

21.1 Nei corsi di studio rivolti al rilascio dei titoli di cui al precedente Art. 2.5, sono istituiti i Comitati di Corso di studio.

21.2 Essi sono disciplinati: nel Regolamento Generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento; nel Regolamento Didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.

ART. 22 – DIRETTORI DEI CORSI DI STUDIO

22.1 I Direttori dei Corsi di studio sono nominati dal Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola cui afferiscono i corsi di studio, acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 23 – LA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE SDA BOCCONI

23.1 Alla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, di seguito denominata SDA Bocconi, compete di promuovere e organizzare le attività didattiche, di formazione post-esperienza e ricerca finalizzata alle sue attività, attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

23.2 La SDA Bocconi, opera con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Consiglio Accademico, su proposta del

Study Program Committees shall be set up.

21.2 These shall be regulated by the General University Rules, as to their composition and functioning, and by the University Teaching Regulations as to everything relating to their responsibilities.

ARTICLE 22 – STUDY PROGRAM DIRECTORS

22.1 The Study Program Directors shall be appointed by the Academic Council, as proposed by the Dean of the relevant School, in consultation with the faculty members from the relevant Study Program Committee. The duration of the position and the possibilities of confirmation are defined in the General University Rules, and the responsibilities are defined in the University Teaching Regulations.

ARTICLE 23 – SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

23.1 SDA Bocconi School of Management, hereinafter SDA Bocconi, shall have the task of promoting and organizing teaching activities, post-experience education and research aimed at its specific activities, which are attributed to it by the University Board.

23.2 SDA Bocconi shall operate in accordance with the relevant regulations, as approved by the University Board in consultation with the Academic Council, as proposed by the Dean of the School in consultation with the Management Board pursuant to Article 24 below. Any administrative structure assigned to the School is part of the administrative structure of the “University” and reports to the Director General.
Direttore della Scuola sentito il Comitato di Direzione di cui al successivo Art. 24. La struttura amministrativa, eventualmente assegnata alla Scuola, è parte della struttura amministrativa dell’”Università” e riferisce al Direttore Generale.

ART. 24 – ORGANI DELLA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE SDA BOCCONI

24.1 Sono organi della SDA Bocconi:
– il Direttore, altresì denominato Dean nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;
– il Comitato di Direzione;
– il Comitato di Indirizzo Strategico.

24.2 Competenze, composizione e modalità di funzionamento degli organi della SDA Bocconi sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

ART. 25 – DIPARTIMENTI

25.1 Il coordinamento e lo sviluppo del sistema interno dell’offerta di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e l’orientamento dell’attività di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari, competono ai Dipartimenti.

25.2 L’istituzione delle strutture di cui al precedente comma e la definizione di competenze, ivi comprese le proposte di istituzione dei posti e delle chiamate, nonché la composizione e le modalità di funzionamento dei rispettivi organi, sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

25.3 I Professori e i Ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all’attività didattica e
di ricerca, afferiscono ciascuno ad una sola struttura.

25.4
Sono organi delle strutture:
- il Direttore;
- il Consiglio.

ART. 26 – CENTRI DI RICERCA

26.1
I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca, sia su commessa, sia di base (pura o applicata), relativa ad uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti, potenziando l’efficacia dell’attività di ricerca dei Dipartimenti stessi.

26.2
I Centri di Ricerca sono posti sotto la diretta responsabilità di un Direttore, nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla Ricerca, se nominato, sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento.

26.3
L’“Università” può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

26.4
L’istituzione dei Centri di Ricerca è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Consiglio Accademico.

26.5
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell’attività dei Centri di Ricerca.

26.6
L’organizzazione dei Centri di

ARTICLE 26 – RESEARCH CENTERS

26.1
The Research Centers are set up to promote and carry out research, both custom, and pure or applied, in a specific disciplinary area, in which the skills of one or more Departments converge to increase the effectiveness of the research of the Departments.

26.2
The Research Centers are placed under the direct responsibility of a Director, appointed by the Rector as proposed by the Dean for Research, if appointed, in consultation with the Director of the relevant Department or Departments.

26.3
“The University” may also set up Research Centers in collaboration with other university and non-university institutions, through special agreement with public and private organizations.

26.4
The University Board shall decide on the establishment of Research Centers as proposed by the Faculty Council, subject to the approval of the Academic Council.

26.5
The University Board, in consultation with the Academic Council, may set up specific bodies to coordinate the work of the Research Centers.

26.6
The organization of the Research Centers is governed by the respective regulations approved by the University Board.

ARTICLE 27 – SERVICES STRUCTURES – THE LIBRARY

27.1
The Library is a service that supports teaching and research; it is divisible into sections, including decentralized
Ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 27 – STRUTTURE DI SERVIZIO – LA BIBLIOTECA**

27.1 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca; è articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.

27.2 L’organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 28 – STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

28.1 L’organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

28.2 Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Generale. L’incarico di Direttore Generale è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

28.3 Il Direttore Generale:

- **a)** determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

- **b)** esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attività di indirizzo e direzione;

- **c)** formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli units, that make up a single library and documentary system.

**27.2**
The organization of the Library and the services it provides are governed by specific regulations approved by the University Board.

**ARTICLE 28 – ADMINISTRATIVE STRUCTURES**

28.1 The organization of the administrative structure shall be determined by the University Board.

28.2 The Director General shall be responsible for the administrative structure. The Director General shall be appointed by the University Board, as proposed by the President.

28.3 The Director General shall:

- **a)** determine the general criteria for office organization in compliance with the directives given by the University Board, and implement the staff management determinations;

- **b)** carry out general leadership and management, also in relation to Accounting and Control outcomes;

- **c)** formulate proposals for the University Board for the purposes of formulating programs, directives and projects within the areas of responsibility of the governing bodies, and implement those programs;

- **d)** manage the functioning of the administration and be responsible for this to the governing bodies;

- **e)** supervise the work of the central structures and check and coordinate the work of senior management;

- **f)** attend meetings of the University Board and the Executive Committee, where established;

- **g)** also work on the basis of specific
organi di governo e cura l’attuazione dei programmi stessi;

**d)** è responsabile del funzionamento dell’Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

**e)** sovraintende alla attività delle strutture centrali e verifica e coordina l’attività dei dirigenti;

**f)** partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

**g)** opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione e riporta al Consigliere Delegato.

28.4
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, può delegare alcune funzioni del Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto riguarda quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l’ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.

powers delegated to him or her by the University Board and report to the Managing Director.

28.4
The University Board, at the suggestion of the President and the Managing Director, may delegate some functions of the Director General to a senior administration manager with delegated duties, particularly in relation to the legislative and regulatory provisions on the university system, insofar as these are compatible with this Statute.
CAPO IV
ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

ART. 29 – ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA – INDIVIDUAZIONE

29.1
Sono organi consultivi e di verifica dell’“Università”:
– il Consiglio degli Studenti;
– il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
– il Collegio dei revisori dei Conti;
– il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty).

29.2
Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell’“Università” sui temi di interesse per la sua attività e i suoi programmi di sviluppo, nonché sui temi dell’uguaglianza, delle pari opportunità e della valorizzazione del benessere di chi lavora.

ART. 30 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

30.1
Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell’“Università” e di coordinamento dell’attività dei rappresentanti degli studenti.

30.2
In particolare il Consiglio degli Studenti:
a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all’attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla

ITEM IV
CONSULTATIVE AND EVALUATING BODIES

ARTICLE 29 – CONSULTATIVE AND EVALUATING BODIES – IDENTIFICATION

29.1
The following shall be the consultative and evaluating bodies of the “University”:
– the Student Representative Council;
– the University Evaluation Unit;
– the Board of Statutory Auditors.
– the Committee for Faculty Development (Faculty Committee).

29.2
The University Board may establish other committees comprising representatives from the economic and cultural world to advise the governing bodies of the “University” on issues of interest to its work and development programs, as well as regarding issues of equality, equal opportunity and the wellbeing of workers.

ARTICLE 30 – STUDENT REPRESENTATIVE COUNCIL

30.1
The Student Representative Council shall be one of the “University’s” consultative bodies and shall co-ordinate the activity of the student representatives.

30.2
The Student Representative Council shall:
a) formulate proposals and if requested express its opinion on questions relating to teaching, to student services and to the right to study;
b) express its opinion on the organization of part-time employment for students in support services for teaching,
c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

30.3
Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in “Università” e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

ART. 31 – NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

31.1
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione. È composto da: almeno due docenti dell’“Università”, due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico per la componente docenti dell’“Università”.

31.2
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell’“Università” ai quali riferisce con relazione annuale.

31.3
L’organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 32 – COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI

32.1
Il Collegio dei Revisori dei conti è
composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall’”Istituto Javotte Bocconi”. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dalle associazioni di cui al precedente Art. 2.8.

32.2
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall’”Istituto Javotte Bocconi” tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

ART. 33 – COMITATO PER LO SVILUPPO DEL CORPO DOCENTE (COMITATO PER LA FACULTY)

33.1
Il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty) è organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera del Corpo docente dell’”Università”.

33.2
In particolare, al Comitato per lo sviluppo del Corpo docente è attribuito il compito di istruire e valutare, sulla base di criteri approvati dal Consiglio Accademico, le proposte di reclutamento nei ruoli dell’”Università”, trasmesse dai Direttori di Dipartimento o sottoposte dal Rettore.

33.3
I componenti del Comitato rappresentano l’intero corpo accademico e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza definiti dall’”Università”.

33.4
La composizione e il funzionamento del Comitato sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Two permanent members and one alternate member shall be appointed by the Istituto Javotte Bocconi. One permanent member and one alternate member shall be appointed by the associations set out in Article 2.8 above.

32.2
The President of the Board of Statutory Auditors shall be nominated by the “Istituto Javotte Bocconi” from the permanent members. The President and the members of the Board of Statutory Auditors shall retain their position for four years and may be reappointed.

ARTICLE 33 – COMMITTEE FOR FACULTY DEVELOPMENT (FACULTY COMMITTEE)

33.1
The Committee for Faculty Development (Faculty Committee) is a consulting and inquiry body regarding the selection, recruitment and career development of the “University” faculty body.

33.2
In particular, the Committee for Faculty Development is assigned the task of training and evaluating proposals for recruitment of tenured positions at the “University”, communicated by Heads of Departments or submitted by the Rector, based on criteria approved by the Academic Council.

33.3
Members of the Committee represent the entire academic body and act without term constraints for the pursuit of the goals of excellence defined by the “University”.

33.4
The composition and function of the Committee are defined by the General University Rules.
ART. 34 – ATTIVITÀ DIDATTICA E ATTIVITÀ DI RICERCA

34.1 L’”Università” soddisfa le esigenze didattiche e di ricerca nelle varie aree disciplinari con Professori e Ricercatori di ruolo e con Professori, Docenti e Ricercatori a contratto.

ART. 35 – PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

35.1 I Professori di ruolo e a tempo indeterminato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Docenti, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento definite dalla legislazione universitaria in materia e dai relativi regolamenti di attuazione ed autonomia approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’”Università”.

35.2 I posti di ruolo e a tempo indeterminato dei Professori e Ricercatori dell’”Università”, attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B. Tale organico può essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio Accademico.

35.3 Ai Professori e Ricercatori di ruolo dell’Università è assicurato stato giuridico, remunerazione e pensioni.

ARTICLE 34 – TEACHING AND RESEARCH

34.1 The “University” satisfies the teaching and research requirements of the various disciplinary areas with tenured Professors and Researchers and with non-tenured faculty.

ARTICLE 35 – TENURED PROFESSORS AND RESEARCHERS: APPOINTMENT, STAFFING LEVELS, AND REMUNERATION AND CONTRACTUAL ARRANGEMENTS

35.1 Tenured and permanent Professors shall be appointed by the University Board as proposed by the Faculty Council, in consultation with the Rector and following the procedures for recruiting Professors and Researchers in the relevant legislation and the relevant independent implementing regulations approved by the University Board.

35.2 The tenured and permanent positions of Professors and Researchers of the “University”, currently included on the staff, are identified in the attached table B. This staffing level may be changed by resolution of the University Board, and also as proposed by the Academic Council.

35.3 Tenured Professors and Researchers of the “University” are assured that their legal status, remuneration and retirement pensions shall be no less than what is
trattamento economico, di previdenza e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori ed i Ricercatori di ruolo delle Università statali.

ART. 36 – PROFESSORI, DOCENTI E RICERCATORI A CONTRATTO

36.1
Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attività didattica e di ricerca possono essere stipulati con Professori, Docenti e Ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici. Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano – se non diversamente disposto – rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ed in ogni caso non danno diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’“Università”.

36.2
Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all’attività didattica e di ricerca, l’“Università” può stipulare contratti a tempo determinato, anche da lavoro subordinato, qualora ne ricorrano i presupposti, con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’“Università”.

ART. 37 – COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI DOCENTI

37.1
É istituito il Collegio di Disciplina dei docenti dell’Ateneo, composto da tre Professori ordinari dei quali: due nominati dal Rettore, che designa il Presidente, ed

provided for tenured Professors and Researchers in public Universities.

ARTICLE 36 – NON-TENURED FACULTY

36.1
On the basis of current law, contracts for teaching and research may be entered into with Professors, Researchers and faculty from other Universities, including those from other countries, and with scholars and experts of proven professional and research ability also of foreign nationality, outside the tenured academic roles. These civil law contracts of varying duration are renewable; they do not include, unless otherwise arranged, permanent employment contracts, and therefore they do not give rise to obligations for payment of social security contributions as for permanent employees, and in any case do not give the right to access the tenured roles in the “University”.

36.2
To foster the training and specialization of junior faculty and for involvement in teaching and research, the “University” may enter into fixed-term contracts, also as private law employment, if necessary conditions are met, with new graduates or PhDs, including those from other countries. These civil law contracts are renewable and do not give rise to any rights relating to access to tenured roles in the “University”.

ARTICLE 37 – UNIVERSITY DISCIPLINARY COMMITTEE

37.1
The University Disciplinary Committee has been established, comprised of three Full Professors, including: two appointed by the Rector, who shall nominate the President, and one elected by the Faculty Council. All members shall stay in office for the duration of the term of the Rector who appointed them.
uno eletto dal Collegio dei Docenti. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.

37.2
Il Collegio di Disciplina cura – su segnalazione del Rettore – l’istruttoria dei provvedimenti disciplinari verso i componenti della Faculty, nel rispetto dei principi di riservatezza e senza pregiudizio del contraddittorio, e formula la proposta di provvedimento in merito.

37.3
Il Collegio di Disciplina è competente all’istruttoria dei procedimenti per violazione del codice etico della comunità universitaria da parte dei docenti. Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento, di archiviazione o sanzionatorio. Fino ad una specifica diversa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le sanzioni per violazioni del codice etico sono le medesime previste per le violazioni disciplinari.

37.4
Il provvedimento disciplinare della censura è adottato dal Rettore. La competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari più gravi della censura spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

ART. 38 – PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

38.1
L’organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

38.2
Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

37.2 Upon the recommendation of the Rector, the University Disciplinary Committee shall take care of inquiries for disciplinary provisions against members of the Faculty, observing principles of discretion but without procedural constraints on debate, and formulate a proposal for any actions to be taken.

37.3 The University Disciplinary Committee is responsible for inquiries for proceedings for the violation of the Honor Code of the university community for faculty members. The inquiry shall be closed with the formulation of a proposal for action, for closure or for sanction. Until specifically identified differently by the University Board, sanctions for violating the Honor Code are the same as those set out for disciplinary violations.

37.4 The disciplinary provision of a written warning shall be used by the Rector. The responsibility of adopting disciplinary provisions above and beyond a written warning is left to the University Board, as proposed by the Rector and pursuant to the binding opinion of the University Disciplinary Committee.

ARTICLE 38 – NON-ACADEMIC STAFF

38.1
The overall organization of the nonacademic staff is determined by the University Board which shall also appoint the senior management positions.

38.2
Employment of non-academic staff is governed by private law employment contracts.
ART. 39 – AMMISSIONE

39.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

ART. 40 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

40.1 L’“Università” promuove e realizza iniziative e servizi per l’orientamento e l’attività di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

ART. 41 – DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI

41.1 L’“Università”, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S’impega specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell’Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all’“Università” e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può

ARTICLE 39 – ADMISSIONS

39.1 The University Board, at the proposal of the Academic Council and after evaluating teaching and research structures and facilities available, shall annually establish the maximum number of students it will admit to the first year of each degree, as well as the appropriate admission procedures for ascertaining the suitability and preparation of applicants.

ARTICLE 40 – ORIENTATION AND TUTORING ACTIVITIES

40.1 The “University” promotes and implements initiatives and services for orientation and tutoring carried out in collaboration with students, pursuant to the relevant regulations.

ARTICLE 41 – THE RIGHT TO STUDY AND SERVICES

41.1 The “University”, in the context of its autonomy and within its jurisdiction, shall adopt the measures necessary to ensure the right to study. It specifically undertakes to foster the improvement of conditions for its students, their education and their introduction to employment, utilizing external structures that are connected to the “University” and controlled by it. With the same purpose it may supplement its own functional structures through subsidiary companies and/or agreements with other institutions, including those for
integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziale e di ristorazione.

41.2
L’”Università” può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale, tra i quali il servizio mensa ed il servizio alloggi.

ART. 42 – ATTIVITÀ SPORTIVE E COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

42.1
L’”Università” collabora alla promozione delle attività sportive con il sostegno all’associazionismo e tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all’attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attività si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall’”Università” e da terzi.

42.2
Presso l’”Università” è costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attività sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico. L’organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 43 – COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITÀ DELL’”UNIVERSITÀ”

43.1
L’”Università” può avvalersi dell’opera the provision of accommodation and food and drinks services.

41.2
The “University” may manage, on behalf of and by agreement with the Region, the services for the right to study that the Region is responsible for, including canteen and accommodation services.

ARTICLE 42 – SPORT AND THE UNIVERSITY SPORT COMMITTEE

42.1
The “University” promotes sport with the support of associations and through specific agreements with local and national organizations responsible by law for setting up sport in universities. These sporting activities shall be financed using any funds allocated by the Ministry of Education, Universities and Research for this purpose, student fees or other funds that may be made available by the “University” and by third parties.

42.2
The “University” Sport Committee shall be established at the University with the purpose of encouraging and regulating the undertaking of sporting activities by university students at amateur and competition levels. The organization and financing of the University Sport Committee are defined in the General University Rules.

ARTICLE 43 – EMPLOYMENT OF STUDENTS IN “UNIVERSITY” ACTIVITIES

43.1
The “University” may employ students part-time, in work that supports the teaching, research, right to study and services of the “University”.

43.2
The terms, conditions and remuneration for this employment are set out in the
degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell’Ateneo.

43.2
Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

specific regulations approved by the University Board and specify that this employment shall not in any way provide the basis for any permanent or ongoing employment whatever.
ART. 44 – DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA

44.1 Dall’entrata in vigore del presente Statuto e fino alla revisione dei Regolamenti dallo stesso previsti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

ART. 45 – DEVOLOZIONE DEL PATRIMONIO

45.1 Quando l’“Università” dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l’attività o essere privata della personalità giuridica o dell’autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto all’“Istituto Javotte Bocconi”.

ART. 46 – ENTRATA IN VIGORE

46.1 Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICLE 44 – TEMPORARY PROVISIONS

44.1 From the time this Statute comes into force until the review of the regulations provided for by them, the current regulations shall continue to apply, insofar as they are compatible with the Statute.

ARTICLE 45 – ALLOCATION OF ASSETS

45.1 If the “University” should cease activity or be deprived of its legal status or independence for any reason whatever, its assets shall be given to the “Istituto Javotte Bocconi”, a non-commercial body which undertakes similar institutional activities.

ARTICLE 46 – COMING INTO EFFECT

46.1 This Statute shall come into effect on the fifteenth day after it is published in the Gazzetta Ufficiale.